



Istituto Comprensivo Statale
"ITALO CALVINO"

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA www.calvinovillaricca.edu.it

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630

e-mail: naic885001@istruzione.it; pec.naic885001@pec.istruzione.it tel.-fax 081/818.16.85

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Adottato con delibera n. 5 del Consiglio d'Istituto del 26 giugno 2020, modificato con le disposizioni conseguenti all'emergenza sanitaria con delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 26 novembre 2020

Il presente Regolamento, adottato dai competenti Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo "Italo Calvino" di Villaricca, è stato elaborato nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni contenute nei seguenti atti legislativi:

- Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927 (ancora vigente per gli alunni della scuola elementare, ad eccezione delle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta);
- Legge n. 241/1990 (che detta norme sul procedimento amministrativo e costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti);
- D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Direttiva Ministeriale 16 ottobre 2006 n. 5843/A3 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007 n. 16 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo;
- Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 n. 30 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Nota 31 luglio 2008, prot n. 3602/PO del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Documento di indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", prot. n. AOODGOS 2079 del 4 marzo 2009;
- DPR 22 giugno 2009 n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 1 - La vita della comunità scolastica

1. L'istituto Comprensivo "I. Calvino" di Villaricca, in conformità con l'art. 1 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria*, si qualifica come luogo di formazione, di educazione, di ricerca e di dialogo che, basandosi sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, orienta la propria azione ai valori della democrazia, della partecipazione e della cittadinanza attiva.
2. In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (*New York, 20 novembre 1989*) riserva attenzione, cura e rispetto alle molteplici forme di diversità.
3. In coerenza con le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del 22 maggio 2018, finalizza i processi di insegnamento-apprendimento all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze chiave, con particolare riguardo per le competenze sociali e civiche.

Art. 2 - I diritti degli studenti

L'art. 2 del D.P.R. n. 249/1998 viene declinato come appresso specificato.

1. *Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*

Ha diritto ad un progetto d'istituto che promuova la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi affermati dalla Costituzione, garantendo, in relazione all'età e alle capacità di ciascuno studente, gli strumenti basilari del sapere (le lingue e la matematica), delle regole sociali (l'educazione civica), l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di comunicazione non verbale (l'arte e l'immagine, la musica, il linguaggio del corpo) e un adeguato livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di indagine essenziali alla comprensione del mondo umano (la storia e la geografia), naturale (le scienze), artificiale (la tecnologia) e digitale (curricolo digitale).

2. *La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*

3. *Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.* Ha diritto ad essere informato, insieme alla famiglia, in ordine al progetto e alle scelte organizzative dell'istituto e alla programmazione educativa della classe.

4. *Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*

5. *Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.*

6. *Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.*

7. *Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*

8. *La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*

a) *un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;*
b) *offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;*

c) *iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*

d) *la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;*

e) *la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*

f) *servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.*

9. *Gli studenti hanno diritto, anche in caso di lockdown locale e/o nazionale dovuto all'emergenza epidemiologica in atto, di continuare a restare "al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità". Tale diritto può essere esercitato attraverso la partecipazione attiva al Piano scolastico di Didattica Digitale Integrata che consente di dare continuità e unitarietà all'azione educativa e didattica e di non perdere il contatto "umano", seppur a distanza, con compagni e docenti.*

Art. 3 – I doveri degli studenti

L'art. 3 del D.P.R. n. 249/1998 viene declinato come appresso specificato.

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.* Sono tenuti a rispettare i doveri scolastici: a portare puntualmente l'occorrente utile allo svolgimento delle lezioni; a mantenere un comportamento che contribuisca al regolare svolgimento delle attività (es. interventi ordinati, attenzione e partecipazione costanti); a svolgere i compiti a casa; a dare sempre il proprio contributo nelle attività di gruppo.

2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.* Sono tenuti a non arrecare volutamente danni fisici agli altri; ad evitare atteggiamenti che possono ledere la dignità altrui provocando situazioni di disagio; a rispettare la diversità, la difficoltà e le opinioni altrui; ad avere un atteggiamento che faciliti l'integrazione dei compagni in difficoltà; a rispettare gli insuccessi dei compagni, evitando derisioni o altre forme che possano far vivere in modo traumatico l'insuccesso.

3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. del D.P.R. n. 249/1998,* oltre che durante l'ordinaria attività didattica, anche nel corso delle pause di ricreazione, nel corso delle iniziative e manifestazioni realizzate nei locali scolastici e nel corso di visite guidate, viaggi di istruzione, gare e manifestazioni realizzate in ambienti extrascolastici.

4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.* Sono tenuti a rispettare gli orari e i tempi previsti dall'organizzazione scolastica (le cui variazioni dovute alle norme in vigore sono state esplicitate nel Protocollo di sicurezza e nel Patto di corresponsabilità); a giustificare le assenze secondo le norme contenute nel Regolamento d'istituto e secondo le recenti indicazioni pubblicate in data 9 ottobre c.a. sul sito della scuola nella circolare "Riammissione a scuola" (prot. n. 3815/04-08) in ottemperanza al documento di programmazione sanitaria "Rientro a scuola in sicurezza" (prot. 2020 0450798 del 29/09/2020); a non portare a scuola strumenti e oggetti che possano disturbare il regolare andamento dell'attività scolastica, a non usare i telefoni cellulari nella didattica in presenza.

5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici,* ad aver cura dei devices erogati in comodato d'uso nel corso dell'attuazione della D.D.I., a restituirli una volta effettuato il ritorno alla didattica in presenza e a comportarsi quotidianamente nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

7. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative previste per la D.D.I..* Sono tenuti a rispettare orari e tempi della D.D.I., a frequentare con assiduità e correttezza, a svolgere in modo autonomo i compiti e a consegnarli nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti, a tenere la telecamera accesa onde favorire l'identificazione degli stessi e la loro partecipazione attiva, ad attivare il microfono per intervenire rispettando il turno di parola e allo stesso tempo ad evitare di lasciarlo acceso quando non richiesto al fine di non produrre interferenze e rumori di sottofondo, a non fornire a terzi i link d'accesso alle classi e le informazioni relative ai propri account istituzionali, a non effettuare foto e/o registrazioni audio e video in quanto severamente vietato, così come è vietata la divulgazione e/o pubblicazione non preventivamente autorizzata del suddetto materiale. Gli allievi che manterranno telecamera e microfono spenti nel corso delle lezioni impedendo ogni forma di confronto significativo con docenti e compagni saranno ritenuti assenti e incorreranno nelle sanzioni previste dal Piano della D.D.I. (fatta eccezione per i problemi temporanei opportunamente segnalati dai genitori).

Inoltre, ogni studente è tenuto a:

- impegnarsi a conoscere i fondamenti della legalità che sono alla base della convivenza civile: la conoscenza storica, la conoscenza della Costituzione, la conoscenza del contesto sociale, la conoscenza delle norme;
- impegnarsi a tradurre i valori della convivenza civile (*accettazione, inclusione, integrazione, valorizzazione dell'altro, solidarietà*) in comportamenti quotidiani concreti;
- interiorizzare i concetti di "regola", "norma", "diritto", "dovere", "sanzione" e il sistema di relazioni che li interconnette;
- curare la propria persona nell'abbigliamento, nel linguaggio e negli atteggiamenti.

Art. 4 - Norme di comportamento

1. Il comportamento riguarda l'insieme delle interazioni socio-affettive e cooperative che l'allievo instaura con i compagni, i docenti, il personale della scuola e pertanto include: l'impegno, in termini di intensità e

continuità, nell'assolvimento dei doveri di studio; l'attenzione e la concentrazione nel corso delle attività formative; l'organizzazione relativa al metodo di studio; il controllo dell'ansia nei confronti delle prove; la responsabilità e il senso critico; il rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento di disciplina.

2. Gli studenti accedono ai locali scolastici al suono della campanella, secondo gli orari fissati e la scansione prevista per evitare gli assembramenti: quelli della scuola secondaria e quelli delle classi quarte e quinte della scuola primaria si dirigono rapidamente, ma senza correre, nelle rispettive aule dove li accolgono gli insegnanti in servizio alla prima ora; quelli delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria e quelli della scuola dell'infanzia sono accolti dalle rispettive insegnanti nell'atrio di ingresso. I collaboratori scolastici vigilano in corrispondenza degli ingressi.

3. Non sono ammessi ritardi abituali. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria l'entrata con un ritardo superiore a dieci minuti, ma entro la prima ora di lezione, è consentita eccezionalmente e deve essere giustificata il giorno stesso o quello successivo. Se si verificano ritardi frequenti e/o ingiustificati, anche se lievi, le famiglie saranno interpellate dai docenti.

4. Gli alunni non possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni. Nel caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dalla scuola, il dirigente o i docenti da esso delegati ne concederanno l'autorizzazione a condizione che un genitore (o altra persona adulta delegata dalla famiglia) lo prelevi personalmente, previa compilazione e sottoscrizione del modulo appositamente predisposto dalla scuola. L'insegnante di classe si accerterà che l'alunno esca accompagnato da un genitore o da persona da lui delegata.

5. Secondo la normativa vigente, le giustificazioni per le assenze rispetteranno le indicazioni che seguono, fornite dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl Napoli2 Nord (tali indicazioni potrebbero variare di concerto con l'evolversi della situazione epidemiologica in atto).

- Assenze per motivi di salute. La documentazione che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi:

1) ATTESTATO: il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale e per confermare la negatività al virus SARS-CoV2.

2) CERTIFICAZIONE: il documento che il PLS/MMG rilascia per attestare una condizione clinica dopo visita medica contestuale, in assenza di sintomi da Covid19 e/o dopo garanzia di negatività allo stesso.

La certificazione è necessaria dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni nei servizi educativi della Scuola dell'Infanzia (cioè per l'alunno che rientra dal quinto giorno dall'inizio della malattia) e superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie (cioè per l'alunno che rientra al settimo giorno dall'inizio della malattia). In caso di assenze inferiori al numero di giorni indicati, i genitori sono tenuti a produrre la normale giustificazione (libretto delle giustifiche e/o sezione giustifiche del diario scolastico) accompagnata dal modello di autocertificazione.

- Assenze scolastiche per motivi diversi da quelli della salute:

1) I genitori potranno preventivamente avvertire la scuola (tramite mail) indicando il numero di giorni e le motivazioni. Al rientro sarà sufficiente presentare esclusivamente l'autocertificazione (solo se le assenze superano i 5 giorni), oppure la normale giustificica (se le assenze non superano i 5 giorni).

2) I genitori che non avranno comunicato preventivamente alla scuola le assenze, dovranno produrre la normale giustificazione (accompagnata dall'autocertificazione se le assenze superano i 5 giorni).

Si ribadisce che l'alunno sarà riammesso in classe solo in presenza di attestato/certificazione/autocertificazione/giustificazione (secondo i casi sopra indicati). Pertanto, sarà cura del docente della prima ora verificare tempestivamente la presenza dei suddetti documenti. In caso contrario sarà comunicato, tramite i collaboratori, il nominativo dell'alunno alla segreteria che provvederà ad avvisare i genitori, i quali dovranno recarsi a scuola per ottemperare all'obbligo di giustificazione. L'alunno attenderà fuori dalla classe, affidato ad un collaboratore scolastico fino a quando non sarà provvisto di giustificazione. Si consiglia, dunque, a tutti gli allievi di mantenere (anche in posizione statica) la mascherina durante la prima ora di lezione fino a quando il docente non avrà verificato che non sussistono irregolarità.

- Assenza per motivi di salute riguardanti gli scenari che concorrono a definire un "caso sospetto":

Nel caso in cui un alunno presenti una temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con Covid-19, in ambito scolastico, la scuola mette in atto il protocollo previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui il PLS/MMG non ritenga necessario richiedere il test diagnostico, l'alunno potrà essere riammesso a scuola:

1) presentando l'ATTESTATO prodotto dal PLS/MMG;

2) presentando l'AUTOCERTIFICAZIONE dei genitori dopo 3 gg di osservazione.

Nel caso in cui, invece, il PLS/MMG ritenga necessario predisporre il tampone i genitori seguiranno le

indicazioni dello stesso e avviseranno la scuola tramite mail.

6. Per quanto concerne le assenze nel corso della D.D.I., i genitori provvederanno a giustificarle al rientro dei discenti in presenza. Se gli alunni sono stati assenti nei 3 giorni precedenti al rientro, dovranno fornire anche l'autocertificazione. Nel caso in cui le assenze siano dovute a motivi di salute legati al Covid 19 si rinvia alle modalità espresse al punto precedente.

7. Qualunque spostamento all'interno dell'edificio avviene sotto la sorveglianza del personale docente o dei collaboratori scolastici.

8. Durante le ore di lezione, gli alunni non possono uscire dalle aule, salvo i casi di assoluta necessità e di urgente bisogno, previa autorizzazione del docente presente in aula e sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. Sono previste delle turnazioni per le uscite al bagno, onde evitare assembramenti e incroci tra alunni di diverse classi. A gruppi di 3 gli alunni, prelevati dai collaboratori, si recheranno in bagno rispettando gli orari previsti per la loro classe di appartenenza.

9. Durante le ore di lezione gli alunni non devono:

- provocare inutili rumori, spostando banchi o sedie;
- gridare o lanciarsi degli oggetti;
- gettare per terra carta o altro;
- usare telefoni cellulari e/o altri apparecchi elettronici estranei al contesto scolastico; gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che dovessero portarli a scuola, sono tenuti a deporli in classe nell'apposita scatola custodita nell'armadietto e a ritirarli al termine delle lezioni o in occasione degli spostamenti dall'aula verso altri ambienti dell'istituto (palestra, laboratori, auditorium);
- portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica non autorizzati dall'insegnante;
- introdurre a scuola materiale (giornali, libri, ecc.) che offenda il decoro, oggetti pericolosi o che possano arrecare disturbo alle attività didattiche.
- infrangere le norme di sicurezza relative al distanziamento, all'uso della mascherina e allo scambio di oggetti.

L'infrazione delle regole comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli del presente Regolamento.

10. Nella scuola primaria l'intervallo si svolgerà all'interno delle aule, dalle 9.45 alle 10.15 per le classi prime e dalle 10.00 alle 10.30 per le altre classi. Nella scuola secondaria di primo grado dalle 10.45 alle 11.00. Agli alunni non potrà essere consentito di aggirarsi negli spazi comuni. Non sarà consentito ai genitori l'introduzione di cibi o bevande in caso di dimenticanza da parte dell'alunno. Non è di norma consentita l'introduzione di alimenti in occasione di festeggiamenti per compleanni e onomastici; in casi eccezionali, come le festività natalizie e quelle pasquali, si potrà derogare a tale disposizione, previa autorizzazione scritta del Dirigente scolastico. Durante gli intervalli, gli alunni resteranno nella propria aula e osserveranno le stesse regole relative al rispetto del distanziamento previste per le ore di lezione. L'assistenza degli alunni durante la ricreazione compete al docente uscente per le classi della scuola secondaria.

11. Non è consentito chiamare i genitori in caso di dimenticanza di materiale didattico.

12. Ai genitori non è consentito di far pervenire merende e bevande, ma dovranno dotare i propri figli di una bottiglietta d'acqua e di una merenda confezionata, da consumare durante l'intervallo, al fine di evitare assembramenti nelle aree dei distributori automatici. È altresì consentito di far pervenire una merenda nel caso di permanenza prolungata nel pomeriggio per attività di ampliamento dell'offerta formativa.

13. Nel corso della ricreazione e nel recarsi ai servizi igienici non dovranno fare chiasso, né correre, né darsi spintoni o insultarsi. Saranno sottoposti alla vigilanza dei collaboratori scolastici nel percorso dalla classe al bagno e negli antibagni.

14. Al termine delle lezioni e in tutti i casi in cui gli alunni siano costretti a lasciare la propria aula per svolgere attività laboratoriali o di scienze motorie, sono tenuti a lasciare l'aula ordinata e pulita ed essi stessi dovranno disporsi ordinatamente, sotto la vigilanza del personale docente e non docente. Lo stesso comportamento dovrà essere osservato negli altri spostamenti da un ambiente scolastico all'altro e la medesima cura dovrà essere riservata agli altri spazi scolastici.

Art. 5 – Vigilanza alunni

1. **Come è noto, l'art. 2048 del Codice Civile** pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento stesso.

La lettura di questo disposto normativo va integrata con l'art. 61 della L. n. 312/1980, ai sensi della quale:

“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna,

*elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di **dolo e di colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi...***".

In particolare **l'obbligo di vigilanza** sui minori fa capo in generale al personale docente (all'uopo rileva il comma 5 dell'art. 29 del CCNL 29/11/2007 e, nei limiti dell'art. 44 dello stesso contratto, al personale ATA). Nello stesso profilo di area A collaboratore scolastico è contenuto preciso riferimento ai "*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione...*".

Pertanto i docenti eviteranno di:

- lasciare non sorvegliati gli alunni, tenendo l'accortezza di garantire la sorveglianza anche durante eventuali attività di *peer tutoring* che si svolgono in ambienti diversi dalla classe, incrementando la loro attenzione durante i momenti di ricreazione, di mensa e di pausa didattica;
- consentire l'uscita dalla classe contemporaneamente da parte di più alunni;
- condurre la scolaresca negli spazi non di pertinenza della scuola per eventuali escursioni o passeggiate senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico e l'avviso ai genitori.

I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con i docenti nell'assolvimento degli obblighi di vigilanza degli alunni negli spazi comuni (atri, corridoi, mensa, laboratori, auditorium ecc.) ed anche nelle classi che dovessero rimanere non vigilate per la momentanea assenza del docente.

I collaboratori sono inoltre responsabili direttamente dell'accesso nella scuola di estranei non previamente autorizzati e sono tenuti alla sorveglianza scrupolosa degli ingressi per evitare inconvenienti di vario tipo.

I collaboratori non possono assolutamente trascurare i loro obblighi di vigilanza degli alunni per assolvere anticipatamente alle incombenze di pulizia e di riordino degli spazi.

I servizi igienici devono essere fruibili dagli alunni **fino ad almeno 10 minuti prima** dell'uscita e **non è possibile in alcun modo** da parte dei collaboratori anticiparne eccessivamente la pulizia ed impedirne l'utilizzo da parte degli alunni.

I collaboratori già impegnati in attività di sorveglianza o assistenza agli alunni devono dare priorità a questi compiti rispetto all'eventuale apertura dell'ingresso per accesso genitori o di personale autorizzato.

2. Entrata degli alunni

L'orario di funzionamento di ciascun ordine di scuola viene stabilito per ciascun anno scolastico dal Consiglio di Istituto entro il termine di inizio delle iscrizioni, tenendo conto delle disposizioni di legge, delle scelte dei genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di trasporto e delle proposte del Collegio dei Docenti.

Il funzionamento della scuola è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

L'orario d'ingresso viene uniformato per tutti i plessi e per tutti i settori formativi alle ore 8.00. Quello di uscita è fissato: per la scuola secondaria di primo grado alle ore 14.00; per la scuola primaria alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.00 il venerdì; per la scuola dell'infanzia alle ore 13.00 nei periodi in cui non è attivato il servizio mensa e alle ore 16.00 quando si svolge il tempo pieno.

Per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, l'organizzazione dell'orario potrà subire variazioni finalizzate ad evitare gli assembramenti, differenziando gli ingressi e le uscite dei diversi ordini di scuola e, se necessario, di gruppi di classi. Tali variazioni saranno disposte dal Dirigente scolastico e comunicate all'utenza mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito istituzionale.

I collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare l'ingresso dei plessi.

Il personale docente deve trovarsi sul luogo di lavoro **almeno 5 minuti prima dell'orario d'inizio del proprio turno di lavoro.**

È fatto divieto ai genitori degli alunni di accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule (salvo diverse disposizione o autorizzazioni).

Gli alunni che giungano occasionalmente a scuola in orario posticipato, sono ammessi alla frequenza delle lezioni presentando una giustificata e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico.

In caso di ritardi ripetuti l'insegnante dovrà darne informazione al Dirigente.

Ogni entrata posticipata o uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

Al termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni usciranno dalla scuola con ordine, sotto la vigilanza di un insegnante fino al portone della scuola. Il personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ha il compito di consegnare gli alunni ai genitori o a chi esercita la patria potestà o alle persone maggiorenni da questi autorizzati per iscritto. Tale disposizione vale anche per il

personale docente della scuola secondaria di primo grado, limitatamente agli alunni per i quali le famiglie non abbiano autorizzato per iscritto l'uscita autonoma al termine delle lezioni.

Nella scuola dell'infanzia sono consentiti l'ingresso e l'uscita flessibili degli allievi: entro le ore 9:00 la mattina ed a partire dalle 15:45 nel pomeriggio. Maggiore tolleranza potrà essere accordata a beneficio dei bambini che effettuano il primissimo inserimento nella scuola.

Se all'uscita l'alunno non è prelevato da alcuna persona autorizzata, l'insegnante affida l'alunno ad un collaboratore scolastico che, trascorsi 20 minuti, informerà le forze dell'ordine (polizia municipale).

Per agevolare l'uscita di tutti e per evitare assembramenti, i genitori durante l'attesa dei propri figli non devono addossarsi presso le uscite, né intrattenersi nel cortile della scuola oltre il tempo strettamente necessario. Non è permesso ad alunni o genitori di rientrare nelle aule. Non è consentito l'accesso delle auto all'interno del cortile.

3. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

È necessario che venga prestata particolare attenzione **durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi**. Lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato con la massima celerità possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso ai docenti responsabili delle sostituzioni del personale per il grado scolastico.

Per quanto concerne il cambio, nel corso della D.D.I., il docente uscente attende il docente entrante in modo da non lasciare gli alunni in videoconferenza da soli. Nelle ore in cui sono previsti i 2 intervalli e al termine delle lezioni, l'aula virtuale viene chiusa, il codice reimpostato e reso non visibile agli studenti.

4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione e durante la refezione.

Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e l'atrio interno di competenza, anche lo spazio esterno antistante i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Durante la mensa l'assistenza agli alunni è assicurata dai docenti in compresenza.

5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi sportivi (interni o esterni) e viceversa. Gli spostamenti dalle aule agli **spazi sportivi e ai laboratori** devono essere effettuati in ordine e in silenzio, per non recare disturbo alle altre classi.

Data la particolarità dell'attività motoria e/o sportiva, gli insegnanti della disciplina devono vigilare in ogni momento che gli alunni svolgano gli esercizi ginnici in sicurezza prestando, se occorre, il necessario ausilio agli studenti ovvero dispensandoli da attività particolarmente gravose. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, i ragazzi possono portare con sé il loro materiale nell'aula sportiva e/o nel campo e l'insegnante che ha effettuato il trasferimento può così accompagnare la classe direttamente dalla palestra all'uscita una volta terminate le lezioni.

Nell'anno scolastico in corso, l'aula sportiva va sanificata ad ogni cambio classe e non ci deve essere scambio di materiale (es: la racchetta da ping pong).

6. La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dall'insegnante di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico.

7. All'uscita da scuola al termine delle lezioni o in anticipo per validi motivi personali, gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria dovranno essere sempre ritirati da un genitore, o da un altro adulto da questi delegato. L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori le deleghe alle persone maggiorenti che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

8. Ai sensi dell'art.19 bis, inserito dalla Legge di conversione n. 172 del 2017 del Decreto Legge n. 148 del 2017, per la sola **scuola secondaria di primo grado**, i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari, valutato insieme alla scuola il grado di maturità conseguito dall'alunno, hanno la possibilità, con apposita procedura, di autorizzare l'eventuale rientro autonomo degli alunni che abitano nei paraggi della scuola, esonerando la

scuola dalle responsabilità derivate.

9. **La vigilanza** degli alunni durante lo svolgimento di attività extrascolastiche, come visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni.

10. **Uscite anticipate.** I collaboratori scolastici avranno cura di far compilare il modulo di autorizzazione ai genitori o delegati al ritiro dell'alunno. L'insegnante di classe, presa visione del modulo, annoterà l'uscita anticipata sul registro e conserverà lo stesso modulo nell'apposta cartellina.

11. Qualora l'alunno avesse la necessità di allontanarsi dalla scuola per motivi di salute, la Scuola, attenendosi ai criteri sanitari indicati dall'ASL, avvertirà la famiglia; a tale scopo è bene che le famiglie lascino alla scuola più di un recapito telefonico. Se la famiglia non dovesse essere rintracciabile e lo stato di salute dovesse destare preoccupazioni, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie.

12. **Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Art. 6 - Sanzioni disciplinari alunni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e si ispirano al principio della riparazione del danno e alla trasparenza, vanno applicate secondo criteri di gradualità, proporzionalità e giustizia. Ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una più generale strategia di recupero o inserimento.

In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.

In riferimento alla **Scuola Primaria**, sono in particolare da sanzionare le seguenti **infrazioni**:

- 1) assenze e ritardi non giustificati e/o reiterati;
- 2) mancanza ai doveri scolastici;
- 3) uso del cellulare ed oggetti estranei all'attività scolastica;
- 4) Atti e comportamenti offensivi nei confronti dei compagni e del personale;
- 5) violazione del diritto alla protezione dei dati personali, ad esempio attraverso l'acquisizione e la divulgazione di immagini, filmati e registrazioni video o vocali, tramite l'utilizzo di telefoni cellulari.

In base alla gravità, sono previste le seguenti **sanzioni**, erogate a seconda dei casi, dal singolo docente, dal consiglio di interclasse, dal dirigente scolastico:

- 1), 2) richiamo scritto, convocazione dei genitori, eventuale segnalazione ai Servizi sociali;
- 3) ritiro dell'oggetto e restituzione ad un genitore;
- 4) richiamo scritto, convocazione dei genitori, sospensione dalle gite scolastiche;
- 5) convocazione dei genitori; per i casi più gravi è prevista la segnalazione agli organi competenti per l'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria e la valutazione delle eventuali conseguenze penali.

Per quanto concerne la **Scuola secondaria di primo grado**, l'art. 4 del D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, viene pertanto declinato come appresso specificato.

1. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità*

scolastica.

2. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Resta invece influente sull'attribuzione del giudizio collegiale quadrimestrale sul comportamento.*

3. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*

4. *Le sanzioni sono sempre tempestive al fine di garantirne la comprensione e l'efficacia, temporanee ai fini del reintegro dello studente nella comunità scolastica, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*

5. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.*

6. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*

7. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*

8. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 6, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 7.*

9. *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*

10. *Le sanzioni disciplinari di cui al comma 5 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*

11. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.*

12. *Solo in coerenza con precise strategie educativo-didattiche e in casi eccezionali come violenza, atti vandalici, comportamenti volgari e danneggiamenti a strutture e/o arredi ad opera di più soggetti e nel caso in cui, per mancata collaborazione da parte dei compagni, non sia possibile individuare i diretti responsabili, si può sanzionare un gruppo di alunni o una intera classe.*

13. *Le sanzioni, in base al livello di gravità dell'infrazione corrispondente, sono classificate in:*

a) *sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;*

b) *sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;*

c) *sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;*

d) *sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;*

e) *sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4D.P.R. 249/1998; art. 1D.P.R. 235/2007; art. 6D. Lgs. 62/2017).*

L'erogazione delle sanzioni, con riferimento all'infrazione cui vengono commisurate e all'organo

competente ad erogarle, è disciplinata dalle tabelle di seguito riportate.

<p style="text-align: center;">TABELLA n. 1 SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale (assenze, impegno, ritardi, uscite anticipate, rispetto delle regole) Scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti, il personale, le cose)</p>		
INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO EROGANTE
<p>Mancato assolvimento degli impegni di studio. Mancato rispetto delle consegne a casa e /o a scuola. Reiterata mancanza del materiale scolastico occorrente alle attività. Mancata accettazione dei posti assegnati dal docente. Abbigliamento sconveniente, indecente o indecoroso. Disattenzione, interventi scorretti e irrispettosi, utilizzo improprio di attrezzi e materiali, durante le attività didattiche, sia in presenza che a distanza. Uscita non autorizzata dall'aula durante le attività didattiche, rincorse dei compagni, urla, abbandono del corridoio di pertinenza, lancio di oggetti e altri atti simili, durante il cambio d'ora e/o durante la ricreazione. Sosta prolungata nei bagni, durante la ricreazione, o ritardo nel rientro in classe dopo la stessa. Comportamento scomposto e rumoroso, al termine delle lezioni e/o durante il trasferimento in laboratori, aule attrezzate, palestre e <i>auditorium</i>. Danneggiamento involontario di oggetti appartenenti ad altri studenti. Liti, insulti e ricorso a un linguaggio volgare tra studenti. Abbandono di carte e/o rifiuti nelle aule, nei corridoi e in qualsiasi altro ambiente interno e/o esterno della scuola. Imbrattamento con scritte di banchi, muri, bagni.</p>	<p>Per tutte le infrazioni in corrispondenza elencate, lo studente, in base alla gravità delle stesse, è passibile delle sanzioni di seguito specificate: - Richiamo verbale, se l'infrazione risulta del tutto eccezionale; - Nota sul giornale di classe e convocazione dei genitori, azione riparatoria a carico dello studente o eventuale risarcimento dei danni. - Ripercussioni sul giudizio di comportamento. Si possono, eventualmente, concordare con i genitori provvedimenti che prevedano ulteriori prescrizioni comportamentali anche fuori della scuola.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico (in caso di reiterati comportamenti negativi)</p>
<p>Utilizzo di telefoni cellulari e/o di altri apparecchi elettronici estranei al contesto scolastico.</p>	<p>Ritiro e consegna dell'oggetto al dirigente scolastico. Comunicazione verbale e/o scritta ai genitori che sono tenuti a presentarsi personalmente per ritirarlo. Ripercussioni sul giudizio di comportamento</p>	<p>Docente (ritiro) Dirigente(riconsegna) Consiglio di classe</p>
<p>Danneggiamento di materiale didattico, strutture e attrezzature della scuola (computer, strumenti informatici e multimediali) e/o di mezzi di trasporto parcheggiati dentro e fuori la scuola.</p>	<p>Nota sul giornale di classe e convocazione dei genitori (tramite comunicazione ufficiale della scuola), riparazione del danno a carico della famiglia o mediante piccoli lavori di manutenzione se sufficienti a restituire funzionalità a oggetti e locali danneggiati.</p>	<p>Docente e/o Dirigente su segnalazione dei docenti di classe.</p>
<p>Irrequietezza, altri comportamenti di disturbo e danneggiamenti nel corso di manifestazioni, assemblee e incontri realizzati nei locali scolastici o nel corso di escursioni, visite guidate e manifestazioni</p>	<p>Allontanamento dal luogo in cui si realizza l'evento (se la situazione lo permette) e nota sul registro di classe. Convocazione dei genitori se si rende necessario un risarcimento danni. Eventuale</p>	<p>Docente Dirigente scolastico</p>

realizzate fuori dalla scuola.	riparazione del danno a carico della famiglia. Esclusione temporanea o permanente dello studente da altre manifestazioni dello stesso tipo.	Consiglio di classe
Irrequietezza, disturbo, insolenza e danneggiamenti nel corso del viaggio di istruzione o delle visite guidate.	Comunicazione tempestiva alla famiglia per: - il risarcimento dei danni; - l'immediato rientro a casa dello studente.	Docente e/o Dirigente su segnalazione dei docenti di classe.
Ritardi ed assenze non giustificate e/o assenze strategiche.	Richiamo orale e nota sul registro di classe se il numero dei ritardi e delle assenze non è tale da pregiudicare la validità dell'anno scolastico. Comunicazione scritta alla famiglia. Ripercussioni sul giudizio di comportamento Segnalazione alle autorità competenti, se il numero dei ritardi e delle assenze può pregiudicare la validità dell'anno scolastico.	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe Dirigente scolastico su segnalazione scritta da parte dei docenti
Infrazione al divieto di fumo.	Comunicazione scritta alla famiglia e sanzione pecuniaria da € 27,50 ad € 275,00 (art. 51, L. 16.01.2003, n. 3)	Dirigente scolastico e/o docente incaricato.

Per ciascuna infrazione rilevata, i docenti di classe possono richiedere agli alunni lo svolgimento di attività di studio assistito e/o la produzione di elaborati finalizzati a: 1) la riflessione sui comportamenti assunti; 2) la maturazione individuale e collettiva; 3) la crescita civile e culturale.

I docenti possono inoltre richiedere, d'intesa con il dirigente scolastico e con le famiglie, lo svolgimento di attività utili all'interno della scuola (es. pulizia e riordino di ambienti interni e spazi esterni) sotto la sorveglianza propria e/o dei collaboratori scolastici.

Per le infrazioni rilevate, il Consiglio di classe può deliberare di escludere lo studente da alcune attività percepite come premianti, come visite guidate, viaggi, spettacoli, manifestazioni.

TABELLA n. 2		
SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (Danni gravi e/o reiterati alle cose – Scorrettezze gravi e/o reiterate, comportamenti offensivi verso i compagni, gli insegnanti e il personale – Comportamenti recidivi o particolarmente gravi – Atti di vandalismo – Violenza intenzionale o altri comportamenti pericolosi)		
INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO EROGANTE
<p>Falsificazione dei voti e/o della firma dei genitori sul libretto personale e/o delle assenze.</p> <p>Manomissione e/o falsificazione di atti pubblici.</p> <p>Espressioni e atti lesivi della libertà e della dignità della persona e/o finalizzati a emarginare e discriminare altre persone, anche in riferimento agli orientamenti religiosi, politici, alla disabilità e alle malattie.</p> <p>Atteggiamenti e comportamenti violenti e/o di bullismo e cyberbullismo nei confronti di compagni.</p> <p>Registrazione audio e/o video non autorizzata nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza.</p> <p>Diffusione di registrazioni audio e/o video non autorizzate.</p> <p>Diffusione di immagini o notizie diffamatorie che ledono la dignità delle persone o della scuola.</p>	<p>Per tutte le infrazioni in corrispondenza indicate, in base alla gravità dell'evento, lo studente è passibile della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per un periodo compreso tra 1 e 15 giorni; - per un periodo superiore a 15 giorni; - fino al termine dell'anno scolastico; - fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. <p>Nell'infliggere la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo erogante dispone contestualmente una delle seguenti alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo della frequenza; - l'obbligo della frequenza con l'esclusione da alcune attività didattiche percepite come 	<p>Consiglio di classe per sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni.</p> <p>Consiglio di Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.</p>

<p>Molestie sessuali o atti indecenti. Minacce, ricatti, estorsioni. Comportamenti offensivi delle istituzioni. Plagio. Furto. Lancio di oggetti contundenti e altri atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e del Regolamento di Istituto. Introduzione, nei locali scolastici, o possesso durante visite guidate e viaggi d'istruzione di alcolici e/o droghe e/o uso degli stessi. Sporcare volontariamente attrezzature, suppellettili, locali della scuola. Utilizzo improprio e reiterato di attrezzature della scuola con conseguente danneggiamento. Danneggiamento volontario (es. incendio o allagamento o danni procurati all'igiene) alle strutture scolastiche, alle suppellettili o alle attrezzature.</p>	<p>premianti (visite guidate, spettacoli, manifestazioni pubbliche, gare, concorsi, ecc.); - l'esclusione da tutte le attività didattiche. Per infrazioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni oltre i cinque giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non riceva un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Sentiti i genitori e fatte salve tutte le condizioni di controllo e sicurezza che tali attività e tali ambienti richiedono, l'organo erogante può offrire allo studente la possibilità di convertire e/o integrare la sanzione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica. Tale conversione è esclusa nei casi di comportamenti recidivi o di pericolo per persone e cose.</p>	
<p>Violazione del diritto alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento Europeo 679/2016, D. Lgs. 101/2018), ad esempio attraverso l'acquisizione e la divulgazione di immagini, filmati e registrazioni video o vocali, tramite l'utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche.</p>	<p>In aggiunta alle sanzioni su indicate, è prevista la segnalazione all'organo competente per l'irrogazione della relativa sanzione pecuniaria e la valutazione delle eventuali conseguenze penali.</p>	

Art. 7 - Sanzioni e valutazione del comportamento

1. Tutte le infrazioni alle norme comprese nel presente Regolamento di disciplina costituiscono oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale ai fini dell'attribuzione del giudizio sintetico sul comportamento dell'alunno.
2. La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
3. La valutazione del comportamento con giudizio sintetico insufficiente è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per:
 - essersi reso responsabile di infrazioni ai doveri e alle norme di comportamento stabiliti rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento;
 - aver commesso reati e/o costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - non aver manifestato apprezzabili e concreti miglioramenti nel periodo successivo alla irrogazione di una sanzione.
4. Resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti*) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (D. Lgs. 62/2017).

Art. 8 - Organi competenti e procedimento

1. La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come strumento di comunicazione finalizzato alla ricerca e adozione di strategie di recupero possibilmente condivise.
2. Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni sono analiticamente indicati nelle tabelle n. 1 e 2 dell'art. 6 del presente Regolamento di disciplina.
3. L'organo competente a infliggere sanzioni di un dato grado può anche infliggere quelle di grado inferiore.
4. Lo studente, prima di essere sottoposto a sanzione disciplinare, viene invitato ad esporre le proprie ragioni anche alla presenza dei genitori.
5. Il Consiglio di classe viene convocato, in via straordinaria, per l'irrogazione delle sanzioni che comportino

l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica. La sospensione può prevedere la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi, attività o manifestazioni ricreative o sportive e simili.

6. L'Organo convocato si riunisce con la rappresentanza della componente docente e della componente genitori entro otto giorni dall'avvenuta denuncia dell'infrazione disciplinare.

7. Almeno tre giorni prima della riunione, lo studente e la famiglia, tramite fonogramma, telegramma o lettera raccomandata, consegnata a mano o per posta con ricevuta di ritorno, vengono informati dell'avvio del procedimento disciplinare, della data e dell'ora fissate per la riunione dell'Organo Collegiale e della possibilità di presentare scritti difensivi e di intervenire alla riunione stessa.

8. La decisione sull'applicazione della sanzione viene assunta a maggioranza assoluta dei componenti l'organo collegiale.

9. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione e/o non presentino scritti difensivi, l'Organo collegiale procederà all'irrogazione della sanzione basandosi sugli atti e sugli altri elementi di conoscenza dei fatti.

10. Nel caso in cui i genitori dello studente avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente scolastico potrà nominare un docente della scuola come tutore dello studente che, pertanto, farà le veci dei genitori e assisterà lo studente.

11. Fatta eccezione per il richiamo orale, ogni provvedimento disciplinare sarà comunicato ai genitori: dal docente di classe tramite il diario; dal dirigente scolastico tramite fonogramma o nota scritta.

12. Nei casi in cui vengano inflitte sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente per periodi superiori a tre giorni, la scuola, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica, si impegna a mantenere un rapporto con lo studente stesso e la famiglia, tramite il docente coordinatore di classe e/o altro docente delegato dal dirigente scolastico.

13. La sanzione disciplinare, nel momento in cui viene acquisita agli atti della scuola e comunicata alla famiglia, specifica in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria.

14. I provvedimenti riguardanti le sanzioni disciplinari vengono inseriti, di norma, nel fascicolo personale dello studente che segue lo stesso nei casi di trasferimento ad altra scuola e/o di passaggio da un grado scolastico a quello successivo.

15. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 9 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola da 2 a 15 giorni è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola.

2. Il ricorso va presentato in forma scritta, deve essere motivato e contenere, oltre ai dati di riferimento, nuovi elementi di prova a discolora dello studente. Non sono, altresì, ammissibili i reclami privi di sottoscrizione.

3. Entro cinque giorni dal deposito del reclamo presso l'Ufficio di Segreteria, il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare l'organo competente a decidere in merito all'eventuale accoglimento.

4. Il reclamo sospende l'applicazione della sanzione che diverrà esecutiva solo dopo la decisione di cui al comma precedente.

5. In caso di accoglimento del reclamo da parte della Commissione di Garanzia, la medesima delibererà l'annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio disciplinare. Diversamente, in caso di rigetto, la sanzione può essere impugnata presso l'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 10 - Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico che ne assume la presidenza, **n. 1 docente e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto, non necessariamente nell'ambito dei suoi componenti**. Resta in carica per due anni scolastici e il rinnovo dello stesso avviene entro il 30 ottobre dell'anno successivo alla scadenza del biennio di riferimento.

Possono prevedersi anche un docente e un genitore supplenti individuati con le stesse modalità dei componenti effettivi. Il genitore supplente sostituirà il titolare in caso di una motivata impossibilità a partecipare o se l'organo di garanzia deve assumere decisioni su sanzioni relative ad un alunno con il quale

egli instaura rapporti di parentela. Il docente supplente sostituirà il titolare in caso di una motivata impossibilità a partecipare o se l'organo di garanzia deve assumere decisioni su sanzioni richieste dallo stesso docente titolare.

3. L'Organo di Garanzia potrà assumere validamente le proprie deliberazioni, sin dalla prima seduta, con i soli membri effettivamente partecipanti alla stessa.

4. L'Organo di garanzia ha il compito di:

-ascoltare le parti coinvolte e valutare le prove, le testimonianze e i fatti verbalizzati nella procedura di proposta e di erogazione della sanzione disciplinare applicata;

-valutare la congruenza tra la gravità del fatto e il grado di sanzione erogato;

-confermare, modificare o annullare la sanzione, formalizzando adeguatamente le motivazioni assunte.

5. Qualora l'avente diritto presenti ricorso, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca mediante nota scritta i componenti dell'Organo entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

6. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

7. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.

8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto al Presidente dell'Organo di Garanzia, prima della seduta, la giustificazione motivata dell'assenza.

9. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il Presidente, nella fase di preparazione dei lavori della seduta, acquisisce tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo.

11. Il Presidente comunica per iscritto all'interessato, entro i tre giorni successivi alla data della determinazione assunta dall'Organo di Garanzia, l'esito del ricorso.

12. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 11 - Patto di corresponsabilità educativa

1. Al fine di promuovere una efficace alleanza educativa tra scuola e famiglia e la piena condivisione, da parte di entrambe le istituzioni, di valori, norme e strumenti operativi, nei primi giorni di lezione di ciascun anno scolastico, previa presentazione analitica del presente regolamento di disciplina a cura dei docenti di classe, il Dirigente scolastico, gli studenti iscritti a frequentare il primo anno di Scuola secondaria di primo grado e i rispettivi genitori sottoscrivono il Patto di corresponsabilità educativa istituito dal DPR 235/2007.

2. Il Patto di corresponsabilità educativa, nel configurarsi come strumento di condivisione dei nuclei fondanti dell'azione educativa dell'Istituto, tramite l'atto di sottoscrizione, diventa vincolante per entrambe le istituzioni.

3. Tramite la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, studenti, Scuola e famiglia si impegnano a rispettare le norme contenute nel presente regolamento di disciplina, di cui viene fornita copia a ogni studente.

4. I vincoli che ne derivano si intendono tacitamente confermati anche per gli anni successivi e per tutto il periodo di permanenza dello studente nell'Istituto.

Art. 12- Disposizioni finali

Il presente Regolamento è entrato in vigore in seguito all'approvazione del Collegio Docenti con delibera n. 6 del 25 maggio 2020 e del Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 26 giugno 2020 ed è esecutivo entro 15 giorni dalla sua affissione. Decorsi 15 giorni dalla sua affissione/pubblicazione sul sito web d'Istituto il regolamento resterà vigente fino ad eventuali modifiche.